

Archivio selezionato: Sentenze Tribunale

Autorità: Tribunale Torino Sez. spec. Impresa

Data: 20/02/2015

n.

Classificazioni: SUCCESSIONE IN GENERE - Patto di famiglia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Composto dai Magistrati:

Dott. Umberto Scotti PRESIDENTE
Dott. Giovanni Liberati GIUDICE
Dott. Silvia Orlando GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al n. 29721/12 R.G. e al n. 34313/12 R.G.

Promosse da:

LA GLACE REAL ESTATE S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore dott. M.

C., con sede in Torino, ivi elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'Avv. M. G. che la rappresenta e difende per procura in atti.

ATTRICE -

CONTRO

G. P., residente in (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'Avv. E. P. che lo rappresenta e difende per procura in atti.

CONVENUTO -

E CONTRO

R., G. G., G. M., G. G., residenti in (omissis), G. PARTECIPAZIONI S.R.L., con

sede in (omissis), in persona del legale rappresentante G. G., HBIESSE S.R.L.,

con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante G. M., tutti

elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio degli Avv. ti D. C. e S.

N. che li rappresentano e difendono per procura in atti.

CONVENUTE -

E CONTRO

IGEA S.R.L., con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante G. C.,

PROMOZIONI IMMOBILIARI S.R.L., con sede in (omissis), in persona del legale

rappresentante G. P., elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio

dell'Avv. M. D. che le rappresenta e difende per procura in atti.

CONVENUTE -

E CONTRO

D. A., residente in (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo

studio dell'Avv. M. B. F. che lo rappresenta e difende per procura in atti.

CONVENUTO -

E CONTRO

A.P.T. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante.

- CONVENUTA

CONTUMACE -

Si omettono le conclusioni delle parti

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione 3.10.2012 La Glace Real Estate s.r.l. in liquidazione ha esposto che: con atto di citazione 21.7.2009 l'attrice ha evocato in giudizio G. P., unitamente ad altro convenuto, chiedendone la condanna al pagamento di euro 7.200.000 a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali; il Tribunale di Torino, con sentenza 21.3.2012 passata in giudicato, ha condannato G. P. a pagare la somma domandata oltre alle spese di lite; è stato di conseguenza notificato atto di precetto, ma il pignoramento mobiliare richiesto dall'attrice presso la residenza è risultato positivo per soli euro 350; G. P. si è infatti spogliato del suo patrimonio durante la causa, in quanto in data 4.7.2011 ha conferito alla Hbiesse s.r.l., della quale era unico socio, un'abitazione ed un'autorimessa siti in Pietra Ligure per un valore stimato di euro 270.777,86, in data 19.4.2011 ha venduto alla figlia G. G. un'abitazione ed un'autorimessa siti in Rivalta di Torino per il prezzo in atto di euro 415.000, in data 23.7.2009 ha venduto a D. A., cognato della figlia G. G., un'abitazione sita in Nichelino per il prezzo in atto di euro 100.000; non risultando più, in seguito a tali cessioni, proprietario di alcun immobile; il 21.7.2011 ha costituito insieme alla moglie G. R. la G. Partecipazioni s.r.l. conferendo la sua partecipazione nella A.P.T. Costruzioni s.r.l. - pari al 50% del capitale sociale - la partecipazione nella Hbiesse s.r.l. - pari al 100% del capitale sociale - la partecipazione nella Igea s.r.l. - pari al 46,33% del capitale sociale - per un valore totale delle quote conferite di euro 482.014; in data 27.7.2011 ha stipulato con la moglie G. R. e le figlie G. G., M. e G., un patto di famiglia con cui ha alienato alle figlie G. e G., metà ciascuna, la sua quota nella G. Partecipazioni s.r.l. con liquidazione di conguaglio in denaro per la figlia M. e la moglie. L'attrice ha chiesto ai sensi dell'art. 2901 c.c. di pronunciare l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti, per poter esperire le azioni esecutive atte a soddisfare il proprio credito, allegando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Con ricorso 3.10.2012 La Glace Real Estate s.r.l. in liquidazione ha chiesto il sequestro conservativo delle quote della G. Partecipazioni s.r.l. intestate a G. G. ed a G. G., delle quote della A.P.T. Costruzioni s.r.l., della Hbiesse s.r.l., della Igea s.r.l. intestate alla G. Partecipazioni s.r.l., della quota del 60% della Promozioni Immobiliari s.r.l. intestata alla Igea s.r.l., degli immobili della Promozioni Immobiliari s.r.l. e degli immobili della A.P.T. Costruzioni s.r.l..

Con ordinanza cautelare 12.10.2012 il Giudice ha autorizzato la ricorrente ad eseguire il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2905 comma 2 c.c. della quota del 45% della G. Partecipazioni s.r.l. intestata a G. G., della quota del 45% della G. Partecipazioni s.r.l. intestata a G. G., della quota del 50% della A.P.T. Costruzioni s.r.l. intestata alla G. Partecipazioni s.r.l., della quota del 100% della Hbiesse s.r.l. intestata alla G. Partecipazioni s.r.l., della quota del 46,33% della Igea s.r.l. intestata alla G. Partecipazioni s.r.l., della quota del 60% della Promozioni Immobiliari s.r.l. intestata alla Igea s.r.l., assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

Con atto di citazione 13.11.2012 La Glace Real Estate s.r.l. in liquidazione ha introdotto il giudizio di merito in seguito al provvedimento cautelare, affermando di avere interesse a che il concesso ed eseguito sequestro conservativo si converta in pignoramento delle quote sequestrate al fine dell'esecuzione forzata sulle medesime e che delle partecipazioni sequestrate fanno parte il 100% delle quote della Hbiesse s.r.l. intestate alla G. Partecipazioni s.r.l., il 46,33% delle quote della Igea s.r.l. intestate alla G. Partecipazioni s.r.l., il 60% delle quote della Promozioni Immobiliari s.r.l. intestate alla Igea s.r.l., nei confronti delle quali ha chiesto di accertare che anche

esse devono far parte del patrimonio subastabile direttamente ovvero a mezzo dei partecipanti, dovendo essere messe a disposizione della creditrice per la soddisfazione del suo credito. Ha pertanto proposto le domande già formulate con il primo atto di citazione ed inoltre ha domandato di accertare e dichiarare facenti parte del patrimonio posto a garanzia del debitore G. P. le partecipazioni indicate o comunque che il creditore ha il diritto di soddisfarsi attraverso l'esecuzione sulle medesime.

In sede di reclamo cautelare il Collegio ha revocato l'ordinanza cautelare nella parte in cui sottoponeva al sequestro di cui all'art. 2905 c.c. la quota del 60% della Promozioni Immobiliari s.r.l. intestata alla Igea s.r.l., confermando per il resto il provvedimento reclamato.

I due procedimenti sono stati riuniti.

G. P. ha chiesto di rigettare le domande contestando l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria, in particolare sostenendo che: l'attrice non può lamentare l'incapienza del patrimonio del debitore perché non ha agito esecutivamente nei confronti della Convento s.r.l., debitore principale, o di C. P. M., socio maggioritario e garante della società Convento s.r.l., condannato come il sig. G. dal Tribunale, e titolare di partecipazioni societarie; il sig. G. non ha posto in essere gli atti di disposizione oggetto di causa con l'intento di pregiudicare le ragioni di credito dell'attrice, tanto che è rimasto titolare di altre quote societarie già sottoposte a pignoramento, oltre che delle quote della Convento s.r.l.; le vendite immobiliari sono operazioni che non hanno cagionato alcun danno perché avvenute a condizioni di mercato; la vendita dell'alloggio di Nichelino al sig. D. è precedente la notifica dell'atto di citazione 21.7.2009, pertanto non vi era conoscenza della lesività dell'atto da parte del sig. G. e del sig. D., terzo ignaro di tutto; la vendita dell'alloggio di Rivalta alla figlia G. è stata posta in essere dopo la notifica della citazione ma ben prima della pronuncia della sentenza, per la figlia si è trattato dell'acquisto della casa di abitazione della sua famiglia e l'operazione è stata avviata già un anno prima con il pagamento di un acconto; il conferimento dell'immobile alla Hbiesse s.r.l. è stato fatto a favore di un diverso soggetto giuridico del tutto ignaro delle vicende del convenuto, né ha effetto diminutivo della garanzia patrimoniale perché in cambio dell'immobile il conferente ha ottenuto partecipazioni della società; la dismissione di quote sociali non può essere colpita da revocatoria per le stesse ragioni, si tratta di atti di conferimento in un soggetto giuridico terzo di nuova costituzione, non si tratta di atti diminutivi della garanzia patrimoniale dato che il conferente ha ottenuto partecipazioni della società conferitaria; il patto di famiglia è un accordo legittimo con cui il convenuto ha trasferito alle figlie la partecipazione detenuta nella G. Partecipazioni s.r.l., in considerazione della sua età e della maturità ed esperienza professionale e imprenditoriale nel frattempo conseguita dalle figlie nel settore immobiliare, non è revocabile perché ha causa ereditaria, realizzando una situazione uguale alla successione *mortis causa* nella titolarità di partecipazioni sociali; il patto è oneroso essendo prevista la liquidazione della quota della figlia M. e della moglie; manca in ogni caso il requisito del *consilium fraudis* di tutti i partecipanti in quanto i familiari sono stati sempre protetti dal convenuto, che li ha tenuti all'oscuro delle sue vicende.

G. R., G. G., G. M., G. G. e la G. Partecipazioni s.r.l. hanno chiesto di rigettare le domande ed hanno esposto argomenti e circostanze corrispondenti a quanto dedotto da G. P., rilevando in particolare che:

G. R. si sta separando dal marito G. P., con udienza fissata al 17.4.2013, avendo avuto notizia delle vicende imprenditoriali del marito; le figlie e la moglie del sig. G. nulla hanno saputo dei suoi affari fino all'inizio del presente giudizio e sono estranee ad intenti spoliativi; manca la prova di un danno poiché l'attrice non ha dimostrato che gli altri beni del sig. G. P. ed il patrimonio del sig. C.P.M. sono insufficienti alla soddisfazione del credito; la domanda di revoca dei conferimenti nella G. Partecipazioni s.r.l. è inammissibile, in quanto la società è un soggetto giuridico a sé stante e diverso dai suoi fondatori oriG.ri, il conferimento è avvenuto previa perizia di stima del valore delle partecipazioni e senza che il soggetto giuridico conferitario fosse in qualche modo partecipe delle conoscenze o degli intenti del conferente; la società è estranea a

qualsiasi *scientia damni* o peggio *consilium fraudis*, la stessa difetta addirittura della legittimazione passiva o in subordine è un terzo acquirente in buona fede ai sensi dell'art. 2901 comma 4 c.c.; l'azione revocatoria è inammissibile anche perché darebbe luogo ad un caso di nullità della società non previsto dalla legge per sopravvenuta eliminazione del conferimento in sede di costituzione, in contrasto con il principio di effettività o di integrità del capitale sociale, alla cui tutela sono predisposte norme di legge anche di derivazione comunitaria; quanto alla vendita dell'alloggio a G. G., si tratta di un'operazione ordinaria posta in essere dopo la notifica della citazione al sig. G., ma non certo alla figlia G. che nulla ne sapeva, e comunque ben prima della pronuncia della sentenza; la compravendita è stata pattuita un anno prima, quando G. G. ha pagato un acconto, oltretutto l'immobile era gravato da mutuo il cui residuo è stato accollato alla figlia; in subordine G. G. è da considerarsi a tutti gli effetti acquirente di buona fede, trattandosi di atto a titolo oneroso.

Hbiesse s.r.l. ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva o di rigettare la domanda attorea, rilevando che: la convenuta è soggetto giuridico a sé stante, diverso dal suo fondatore oriG.rio G. P., che l'ha costituita mediante il conferimento dell'immobile di Pietra Ligure; non può avere partecipato all'atto dispositivo perché è stata costituita proprio in virtù del conferimento di cui si chiede la declaratoria di inefficacia; in subordine si tratta di terzo acquirente in buona fede ai sensi dell'art. 2901 comma 4 c.c.; l'azione revocatoria è inammissibile anche perché la declaratoria di inefficacia finirebbe per dare luogo ad un caso di nullità della società non previsto dalla legge per sopravvenuta eliminazione del conferimento in sede di costituzione, in contrasto con il principio di effettività o di integrità del capitale sociale.

Igea s.r.l. ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva o di rigettare la domanda attorea, rilevando la propria estraneità rispetto al presente giudizio, non avendo l'attrice indicato quale sarebbe il bene che il debitore sig. G. avrebbe trasferito alla Igea s.r.l. con l'intento di spogliarsene e sottrarlo alla garanzia del creditore; e non essendo comprensibile per quale motivo un bene di proprietà della Igea s.r.l., ossia il 60% della stessa detenuto nella Promozioni Immobiliari s.r.l., dovrebbe essere dichiarato come appartenente al patrimonio del debitore G., tanto che il sequestro inizialmente concesso su tale partecipazione è stato revocato in sede di reclamo.

La Promozioni Immobiliari s.r.l. ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva o di rigettare la domanda attorea, rilevando la propria estraneità rispetto al presente giudizio, non avendo l'attrice indicato quale sarebbe il bene che il debitore sig. G. avrebbe trasferito alla Promozioni Immobiliari s.r.l. con l'intento di spogliarsene e sottrarlo alla garanzia del creditore; ed affermando che con l'atto di citazione non è stata formulata alcuna domanda nei confronti della Promozioni Immobiliari s.r.l..

D. A. ha chiesto di rigettare le domande proposte nei suoi confronti esponendo che: egli è del tutto estraneo ai rapporti intercorsi tra l'attrice ed il sig. G. P. e tra quest'ultimo e società del suo gruppo o familiari; unica sua "colpa" è di essere cognato di G. G., che ha sposato suo fratello D. E.; per l'acquisto dell'alloggio di Nichelino, del valore di euro 100.000, ha versato l'intero prezzo utilizzando fondi dei suoi genitori ed accendendo un mutuo bancario; egli non era a conoscenza della situazione economica del venditore, ha pagato integralmente l'immobile a prezzo corrente di mercato, tra l'altro quando ha raggiunto con il sig. G. l'accordo per l'acquisto dell'alloggio l'attrice non aveva neppure notificato l'atto di citazione 21.7.2009.

II. La domanda proposta da parte attrice è fondata con riferimento ai seguenti atti posti in essere dal convenuto G. P.:

- atto del 19.4.2011 di vendita di unità immobiliare ed autorimessa in Rivalta di Torino a G. G. (doc. 6 dell'attrice);
- atto del 4.7.2011 di conferimento di alloggio ed autorimessa in Pietra Ligure alla Hbiesse s.r.l. in

sede di costituzione della società (doc. 5 dell'attrice);

- atto del 21.7.2011 di conferimento alla G. Partecipazioni s.r.l., in sede di costituzione della società, delle quote pari al 46,33% del capitale della Igea s.r.l., delle quote pari al 50% del capitale della A.P.T. Costruzioni s.r.l., delle quote pari al 100% del capitale della Hbiesse s.r.l. (doc. 10 dell'attrice);

- patto di famiglia del 27.7.2011 con trasferimento a G. G. e G. G. delle quote pari al 90% del capitale della G. Partecipazioni s.r.l. (doc. 11 dell'attrice).

L'art. 2901 comma 1 c.c. dispone che il creditore "può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".

Il credito dell'attrice nei confronti di G. P. è stato accertato con sentenza passata in giudicato; precisamente, all'esito del giudizio introdotto da La Glace Real Estate s.r.l. con atto di citazione notificato a G. P. in data 22.7.2009, il Tribunale di Torino ha pronunciato la sentenza n.1992/12 del 21.3.2012 con cui ha condannato i convenuti G. P. e C.P.M. a pagare all'attrice la somma di euro 6.000.000 oltre IVA, con gli interessi decorrenti dal 17.12.2007 su euro 3.000.000 oltre IVA e dal 14.3.2008 su euro 3.000,00 oltre IVA, e spese di lite (per un totale calcolato nell'atto di precetto di euro 8.738.161,08).

Il credito è anteriore agli atti di disposizione oggetto dell'azione revocatoria, in quanto dalla sentenza n.1992/12 si evince che lo stesso discende da obbligazione di garanzia assunta da G. P. - oltre che dal socio C.P.M. - in data 17.12.2007 per la restituzione delle somme versate da La Glace Real Estate s.r.l. alla società Il Convento s.r.l. in adempimento del contratto preliminare tra esse stipulato, e che lo stesso è divenuto esigibile in data 31.12.2008 a seguito dell'avveramento della condizione risolutiva pattuita nel contratto preliminare.

Gli atti di disposizione sono stati posti in essere dal 19.4.2011 al 27.7.2011.

Con l'atto del 19.4.2011 (doc.6 dell'attrice) G. P. ha trasferito la proprietà degli immobili in Rivalta di Torino in capo alla figlia G. G. per il prezzo di euro 415.000, di cui euro 177.099,53 da corrispondere mediante accollo del mutuo ipotecario.

Con l'atto del 4.7.2011 (doc.5 dell'attrice) G. P. ha costituito la Hbiesse s.r.l., di cui era unico socio ed amministratore unico; ha quindi conferito nella società gli immobili in Pietra Ligure di sua proprietà per un valore, risultante da relazione di stima, di euro 270.777,86, di cui euro 20.000 da imputarsi a liberazione del capitale sociale e la restante somma a fondo riserva sovrapprezzo quote.

Con l'atto del 21.7.2011 (doc.10 dell'attrice) G. P. ha costituito con la moglie G. R. la G. Partecipazioni s.r.l., con titolarità delle quote di partecipazione in misura rispettivamente del 90% in capo a G. P. e del 10% in capo a G. R.; ha quindi conferito nella società le quote di partecipazione di cui era titolare nella Igea s.r.l. (pari al 46,33% del capitale sociale), nella A.P.T. Costruzioni s.r.l. (pari al 50% del capitale sociale), nella Hbiesse s.r.l. (pari al 100% del capitale sociale), per un valore risultante da relazione di stima di euro 482.014, di cui euro 81.000 da imputarsi a liberazione del capitale sociale e la restante somma a fondo riserva sovrapprezzo quote.

I conferimenti nelle società degli immobili e delle quote di partecipazione sono atti di disposizione

revocabili, come tutti gli altri atti di disposizione posti in essere dal debitore, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.; le conseguenze per le società Hbiesse s.r.l. e G. Partecipazioni s.r.l. della dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attrice dei conferimenti, non possono essere invocate per escludere la revocabilità di atti di disposizione che possiedono le caratteristiche di cui all'art. 2901 c.c.; la Corte di Cassazione con sentenza 22.10.2013 n.23891 ha ribadito l'ammissibilità dell'azione revocatoria del negozio di conferimento di beni in natura dei soci fondatori in favore della società (già ritenuta ad es. da Cass. 22.11.1996 n.10359 e da Cass. 18.2.2000 n.1804, secondo cui la normativa comunitaria a difesa dell'integrità del capitale sociale non investe il problema dell'invalidità delle singole partecipazioni e non incide sul trattamento da riservare agli atti compiuti dai debitori in frode ai propri creditori mediante il conferimento di beni in società, che non determinano di per sé alcuna invalidità dell'adesione del conferente al contratto sociale); nella sentenza 23891/13 la Corte ha rilevato sotto il profilo del diritto comunitario che l'art. 2332 c.c., attuativo di direttiva comunitaria, riguarda la nullità della società e non si occupa dei vizi della singola partecipazione che restano regolati dalle norme generali, pertanto la sua incidenza è limitata a precludere l'applicazione degli artt. 1420 e 1446 c.c. nel senso che l'invalidità della partecipazione, ancorché essenziale, in nessun caso determina la nullità della società; ha altresì rilevato che la presenza del requisito soggettivo della *scientia damni* fa venir meno la meritevolezza della tutela del capitale sociale, che i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, la quale in veste di parte acquirente è il legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, che il destinatario dell'atto impugnato con l'azione revocatoria è quindi la società, anche se nella fase costitutiva della società quando ancora la stessa non ha acquisito la soggettività giuridica né è dotata di un rappresentante legale, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato in capo ai soci fondatori.

Sussiste pertanto la legittimazione passiva delle società Hbiesse s.r.l. e G. Partecipazioni s.r.l..

Con il patto di famiglia del 27.7.2011 (doc.11 dell'attrice) G. P. ha trasferito alle due figlie G. G. e G. G. l'intera quota di partecipazione di cui era titolare nella G. Partecipazioni s.r.l., con liquidazioni di conguagli in denaro a favore della moglie G. R. e dell'altra figlia G. M..

L'istituto del patto di famiglia è previsto dall'art. 768 bis c.c., introdotto con L. n. 55/06, che lo definisce come il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti; ai sensi dell'art. 768 quater c.c. al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore, e gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti; l'art. 768 septies c.c. dispone che il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia mediante diverso contratto con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti.

Si tratta di un contratto *inter vivos* ad effetti reali che consente il trasferimento immediato dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sostanzialmente anticipando le disposizioni successorie, e consente da un lato di prevenire liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie, e dall'altro l'assegnazione di tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità dell'impresa.

Nel caso in esame all'atto notarile 27.7.2011 hanno partecipato G. P., la moglie G. R. e le figlie G. G., M. e G.; nell'atto si legge che "il signor P. G., in considerazione della propria età, da un lato, e della maturità ed esperienza professionale e imprenditoriale nel frattempo conseguite dalle proprie figlie nel settore immobiliare, dall'altro, intende con il presente atto disporre della partecipazione di controllo da lui detenuta nella G. Partecipazioni s.r.l., società holding di famiglia, in favore della figlia maggiore, G. G., e della figlia minore, G. G., trasferendone, ai sensi degli articoli

768-bis e seguenti del codice civile, a ciascuna delle due figlie menzionate una partecipazione pari al 45% del capitale sociale, con conseguenti e contestuali liquidazioni a favore del coniuge e dell'altra figlia M. G. dei conguagli in denaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 768-quater, comma 2 c.c."; fatta questa premessa, G. P. ha attribuito e trasferito alle figlie G. G. e G. G., che hanno accettato ed acquistato, ciascuna la piena proprietà di una partecipazione equivalente al 45% del capitale sociale della G. Partecipazioni s.r.l.; ai sensi dell'art. 768 quater c.c., G. G. e G. G. hanno attribuito alla propria madre G. R., che ha accettato senza null'altro pretendere, un conguaglio in denaro a titolo di liquidazione dei diritti spettanti come coniuge e legittimaria, di euro 5.000 ciascuna per complessivi euro 10.000; hanno altresì attribuito alla sorella G. M., che ha accettato senza null'altro pretendere, un conguaglio in denaro a titolo di liquidazione dei diritti spettanti come discendente diretta e legittimaria, di euro 80.335; tale somma è stata corrisposta in via diretta da G. G. e G. G. per euro 10.000 ciascuna ed in via indiretta da G. P. che si è accollato il debito delle due figlie procedendo ad estinzione del medesimo mediante assegno di euro 60.335.

Il patto di famiglia ha natura di atto a titolo gratuito, in quanto a fronte del trasferimento di partecipazioni sociali manca la previsione di una corrispondente attribuzione in favore del disponente; la somma a carico di G. G. e G. G., da pagare a G. R. e G. M., di importo peraltro molto modesto rispetto all'attribuzione effettuata a loro favore (euro 15.000 a carico di ciascuna, a fronte di un valore dell'attribuzione di euro 241.007 e dell'accollo da parte del disponente del debito di euro 60.335) costituisce un onere gravante sull'assegnazione gratuita.

Il patto di famiglia è atto di disposizione revocabile, come tutti gli altri atti di disposizione posti in essere dal debitore, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.; neppure la dottrina richiamata dai convenuti risulta avere sostenuto la non revocabilità del patto di famiglia.

Sussiste il requisito del pregiudizio arrecato dagli atti alle ragioni del creditore (*eventus damni*).

Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria per l'integrazione del profilo oggettivo dell'*eventus damni* è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto *eventus damni* consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (si veda, tra le tante, Cass. 4.7.2006 n.15265). Il danno può concernere sia l'entità della garanzia patrimoniale, sia la qualità dei beni che ne formano oggetto, qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, quali gli immobili, con beni distraibili, quale il denaro, o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori, in tal caso determinandosi il danno o rischio di danno costituito dalla infruttuosità di una futura azione esecutiva (si veda, tra le tante, Cass. 17.1.2007 n.966).

Nel caso in esame il debitore ha trasferito la proprietà di tutti i suoi immobili, sui quali il creditore avrebbe potuto facilmente agire in via esecutiva per soddisfare il proprio credito; ha altresì trasferito quote societarie del valore complessivo di euro 482.014 (valore risultante dall'atto di costituzione della G. Partecipazioni s.r.l. e dal patto di famiglia), sulle quali ugualmente il creditore avrebbe potuto agire in via esecutiva per soddisfare il proprio credito.

Né può fondatamente eccepirsi, al fine di escludere il pregiudizio alle ragioni del creditore, che il debitore ha sostituito la proprietà di immobili con una quota societaria (nel caso del conferimento nella Hbiesse s.r.l.) o la quota di una società con la quota di un'altra società (nel caso del conferimento nella G. Partecipazioni s.r.l.), in quanto il debitore si è spogliato delle quote della Hbiesse s.r.l., ricevute a fronte del conferimento degli immobili, e delle quote della Igea s.r.l. e della A.P.T. Costruzioni s.r.l., dapprima conferendole nella G. Partecipazioni s.r.l. e poi trasferendo le sue quote della G. Partecipazioni s.r.l. alle figlie con il patto di famiglia, senza sostituirle con alcun bene aggredibile dal creditore.

Pertanto la soddisfazione del credito in via esecutiva è divenuta certamente maggiormente difficile

ed incerta, se non addirittura impossibile; tanto che l'attrice ha tentato il pignoramento mobiliare, recuperando beni per un valore di euro 350 (doc. 18), indi ha pignorato le partecipazioni societarie tuttora di G. P. indicate dallo stesso convenuto in sede di comparsa di costituzione, con risultati del tutto insufficienti a soddisfare il proprio credito (dalla relazione di stima delle quote societarie pignorate si evince che il valore delle quote detenute dal convenuto nella Pro.Ind s.r.l. è di euro 5.540 e nella Alba s.r.l. è di euro 36.800 (doc.22).

Né i convenuti hanno affermato, e tantomeno provato, la titolarità in capo a G. P. di specifici beni o quote societarie, con indicazione del relativo valore, che possano essere sottoposti ad esecuzione forzata e che siano di valore tale da consentire il soddisfacimento del credito dell'attrice.

Sono poi irrilevanti le osservazioni svolte dai convenuti in ordine alla scelta dell'attrice di agire nei confronti di G. P. e non nei confronti di C.P.M. o della società Convento s.r.l.; a prescindere dalla considerazione che la Convento s.r.l. è stata dichiarata fallita, gli artt. 1292 e 1294 c.c. consentono al creditore di richiedere ed ottenere la soddisfazione del proprio credito indifferentemente da parte di tutti o di uno dei debitori solidali. Pertanto l'attrice non deve provare di avere tentato l'esecuzione forzata nei confronti del debitore solidale C.P.M., ben potendo agire esecutivamente nei confronti del solo G. P.. È accertata l'esistenza del credito per l'intero ammontare nei confronti di G. P., la sussistenza dei requisiti per l'azione revocatoria, tra cui il pregiudizio per il creditore, deve essere valutata con esclusivo riguardo a tale debitore.

Sussiste altresì il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.

G. P. era certamente a conoscenza del pregiudizio che gli atti arrecavano alle ragioni del creditore.

Lo stesso ha posto in essere gli atti di disposizione dopo che il suo debito, per il relevantissimo importo di euro 6.000.000 oltre IVA ed interessi, era sorto e divenuto esigibile e dopo avere ricevuto in data 22.7.2009 la notifica dell'atto di citazione con cui La Glace Real Estate s.r.l. gli domandava il pagamento del dovuto; nel corso del procedimento civile egli si è spogliato, nel breve periodo di tempo tra l'aprile ed il luglio 2011, della proprietà degli immobili e della titolarità delle quote di partecipazione societaria aventi un valore di euro 482.014, con gli atti di disposizione in esame.

Era pertanto evidentemente ben consapevole che l'insieme degli atti di disposizione avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore La Glace Real Estate s.r.l., rendendo maggiormente difficile se non impossibile il suo soddisfacimento in sede di esecuzione forzata.

Gli atti risultano addirittura dolosamente preordinati dal debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore, come si desume dalla loro concatenazione, dal susseguirsi l'uno all'altro nell'arco di tempo di tre mesi, dal coinvolgimento negli atti dei familiari del debitore, dalla mancanza di qualsivoglia ragione economica e giuridica giustificatrice della costituzione della Hbiesse s.r.l. e della G. Partecipazioni s.r.l., se non la preordinazione al fine di far confluire le quote nel patto di famiglia ed a sottrarre ogni bene aggredibile all'esecuzione forzata.

Si sottolinea che la Hbiesse s.r.l. era società in cui G. P. era socio unico ed amministratore unico, che la stessa è stata costituita il 4.7.2011, che già il 21.7.2011 le sue quote sono state interamente conferite nella G. Partecipazioni s.r.l., che dopo sei giorni le quote di quest'ultima società di cui era titolare G. P. sono state attribuite alle figlie in sede di patto di famiglia; che la G. Partecipazioni s.r.l. era costituita da due soci, G. P. per il 90% delle quote e la moglie G. R. per il 10%, che la stessa è stata costituita il 21.7.2011 e già il 27.7.2011 le quote nella misura del 90% sono state attribuite alle figlie in sede di patto di famiglia.

Il patto di famiglia è atto a titolo gratuito, pertanto è irrilevante la consapevolezza del pregiudizio per il creditore da parte degli altri partecipanti.

In ogni caso i partecipanti al patto di famiglia, così come i soggetti destinatari degli altri trasferimenti e conferimenti oggetto di revocatoria, erano consapevoli del pregiudizio che gli atti arrecavano al creditore.

La consapevolezza si evince dagli elementi sopra illustrati, ovvero dal susseguirsi degli atti nell'arco di tempo di tre mesi, dal coinvolgimento delle stesse persone nei diversi atti - la figlia G. G. nella compravendita degli immobili di Rivalta e nel patto di famiglia, la moglie G. R. nella costituzione della G. Partecipazioni s.r.l. e nel patto di famiglia, le figlie G. G. e M. nel patto di famiglia - e dalla mancanza di qualsivoglia ragione economica e giuridica giustificatrice della costituzione delle società Hbiesse s.r.l. e G. Partecipazioni s.r.l.; si desume altresì dal fatto che gli atti sono stati posti in essere dopo che G. P. aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione da parte del creditore La Glace Real Estate s.r.l. e dal rapporto di coniugio e di parentela di primo grado tra i soggetti coinvolti -moglie e figlie- ed il debitore, che rende quanto mai verosimile la conoscenza della situazione patrimoniale del debitore anche tenuto conto della rilevante entità del debito (come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni, dovendosi tra l'altro attribuire rilievo al grado di parentela tra il debitore e gli acquirenti, Cass. 8735/09).

La separazione consensuale dei coniugi G. P. e G. R. è irrilevante sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in quanto la stessa è successiva all'instaurazione del presente giudizio, pertanto non incide sulla consapevolezza della moglie rispetto al pregiudizio che gli atti di disposizione posti in essere da G. P. arrecavano alle ragioni del creditore al momento del loro compimento, ovvero nel 2011 quando i coniugi non erano sicuramente separati.

Sussistono pertanto i requisiti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 comma 1 c.c..

III. La domanda di parte attrice è invece infondata con riferimento all'atto del 23.7.2009 di vendita di unità immobiliare in Nichelino a D. A. (doc. 9 dell'attrice).

Con tale atto G. P. ha venduto e trasferito a D. A., che ha accettato ed acquistato, la proprietà di un alloggio composto di una camera, tinello con cucinino e servizi, in Nichelino, per il corrispettivo di euro 100.000.

Non è contestata la congruità del prezzo pattuito rispetto al valore del bene venduto.

Si tratta di atto a titolo oneroso, per cui l'art. 2901 c.c. richiede la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca al creditore da parte del terzo acquirente.

Nel caso in esame non è stata provata tale consapevolezza da parte di D. A..

L'attrice sostiene che l'elemento soggettivo può essere desunto presuntivamente dal rapporto esistente con il debitore, essendo D. A. cognato della figlia G. G..

In realtà la giurisprudenza cui si è già fatto riferimento è relativa ad una presunzione derivante da rapporti di coniugio o di parentela, avuto riguardo anche al grado di parentela, mentre nel caso in esame tra il debitore ed il terzo acquirente - fratello del marito della figlia - manca un rapporto di parentela o di affinità di qualunque grado.

Non si ritiene pertanto che il legame invocato possa di per sé solo essere sufficiente ad individuare l'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente. Né l'attrice ha dedotto alcun elemento da cui si possa desumere una collaborazione o un qualsivoglia coinvolgimento di D. A. nelle società o in generale nell'attività economica del debitore G. P..

Inoltre la posizione di D. A. si differenzia da quella degli altri soggetti coinvolti negli atti di

disposizione anche perché egli ha acquistato l'immobile due anni prima che venissero posti in essere gli altri atti di disposizione che hanno coinvolto la moglie e le figlie del debitore; ed ha chiesto la concessione di un mutuo alla banca per acquistare l'immobile ben prima della notifica al debitore dell'atto di citazione 21.7.2009 (notifica del 22.7.2009), ovvero in data 5.6.2009, ottenendo la delibera positiva della banca in data 22.7.2009 (come si evince dal contratto di mutuo dallo stesso prodotto come doc.4).

D. A. ha altresì provato di avere pagato a G. P. il prezzo per l'acquisto dell'immobile; in particolare il pagamento è avvenuto con due assegni circolari, l'uno di euro 22.515,53 emesso il 23.7.2009 intestato a Cassa di Risparmio Parma e Piacenza, per l'estinzione di un mutuo che gravava sull'alloggio, l'altro di euro 77.484,47 emesso il 23.7.2009 intestato a G. P. (docc. 1, 2, 3 del convenuto D.).

Le istanze istruttorie formulate da parte attrice, di ordine di esibizione agli istituti di credito ed all'agenzia delle entrate, asseritamente finalizzate a dimostrare che la provvista per i pagamenti effettuati proverrebbe da G. P., sono generiche e superflue. Il convenuto D. ha prodotto documenti idonei a dimostrare che la provvista è stata fornita dai propri genitori; in particolare dai documenti 7, 8, 9 si evince che entrambi gli assegni circolari sono stati addebitati sul conto corrente bancario cointestato ai suoi genitori, che la somma mutuata dalla banca di euro 40.000 è stata dallo stesso girata sul conto corrente dei genitori, sul quale sono addebitate le rate di rimborso del mutuo; si desume altresì che i genitori per pagare gli euro 100.000, oltre ad avere ricevuto la somma mutuata al figlio, hanno disinvestito titoli.

La domanda viene pertanto rigettata.

IV. La domanda proposta nei confronti di Promozioni Immobiliari s.r.l. e di Igea s.r.l. è infondata e viene rigettata.

Premesso che Igea s.r.l. non ha legittimazione passiva in ordine alla domanda di revocatoria dell'atto di disposizione relativo al conferimento nella G. Partecipazioni s.r.l. delle sue quote di partecipazione detenute da G. P., in quanto non è stata destinataria di un atto di trasferimento o conferimento, la stessa è stata evocata in giudizio anche sotto un diverso profilo unitamente alla Promozioni Immobiliari s.r.l.. L'attrice ha infatti chiesto con il ricorso 3.10.2012 il sequestro della quota del 60% della Promozioni Immobiliari s.r.l. intestata alla Igea s.r.l., rilevando che la voce principale dell'attivo della Igea s.r.l. - le quote della quale detenute da G. P. erano appunto state oggetto di conferimento nella G. Partecipazioni s.r.l. - era costituita dalla sua partecipazione nella Promozioni Immobiliari s.r.l. e che quest'ultima aveva deliberato la riduzione del capitale sociale; nel giudizio di merito l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare facenti parte del patrimonio posto a garanzia del debitore G. P. le partecipazioni indicate o comunque che il creditore ha il diritto di soddisfarsi attraverso l'esecuzione sulle medesime.

La domanda è infondata.

Le quote del capitale sociale della Promozioni Immobiliari s.r.l. di cui è titolare Igea s.r.l. non sono state oggetto di atto di disposizione da parte di G. P., pertanto non possono costituire oggetto di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; nell'ambito del procedimento cautelare il Collegio in sede di reclamo ha, sulla base di tale argomento, statuito che dette quote non potessero essere sottoposte a sequestro.

Il Tribunale non può pertanto in questa sede dichiarare che l'attrice ha diritto di soddisfare il suo credito mediante esecuzione forzata sulle medesime.

L'effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sarà il diritto dell'attrice, a seguito dell'inefficacia nei suoi confronti delle attribuzioni avvenute con il patto di famiglia e dei conferimenti nella G. Partecipazioni s.r.l., di soddisfarsi sulle quote della Igea s.r.l. di cui era

titolare G. P..

Così come l'attrice avrà il diritto, a seguito dell'inefficacia nei suoi confronti delle attribuzioni avvenute con il patto di famiglia e dei conferimenti nella G. Partecipazioni s.r.l., nonché dei trasferimenti e conferimenti degli immobili, di soddisfarsi sulle quote della A.P.T. Costruzioni s.r.l. e sugli immobili di Rivalta di Torino e di Pietra Ligure di cui era titolare e proprietario G. P..

V. Le istanze istruttorie formulate da parte attrice vengono rigettate in quanto generiche e superflue; sulle ulteriori istanze istruttorie si richiama il contenuto dell'ordinanza 3.4.2014.

In ordine alle spese processuali si rileva preliminarmente che il giudizio introdotto con l'atto di citazione 13.11.2012 non è un'inutile duplicazione del giudizio introdotto con l'atto di citazione 3.10.2012, in quanto si tratta del giudizio di merito instaurato in conseguenza ed in ottemperanza dell'ordinanza cautelare autorizzativa del sequestro, concessa nel procedimento cautelare *ante causam*, essendo il ricorso cautelare stato depositato prima della notificazione del primo atto di citazione.

Nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti D. A., Promozioni Immobiliari s.r.l. e Igea s.r.l. le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 nei seguenti importi, che tengono conto del valore della specifica domanda rivolta nei confronti di ciascuno di essi, con riferimento pertanto al valore degli atti di disposizione di cui è stata chiesta la revocatoria e della quota di partecipazione oggetto della domanda attorea, nonché del fatto che le difese svolte nel secondo giudizio prima della riunione dei procedimenti sono sostanzialmente coincidenti con quelle svolte nel primo: quanto a D. A. (valore euro 100.000), per fase di studio euro 2.430, per fase introduttiva euro 1.550, per fase istruttoria euro 3.780 (con riduzione rispetto al valore medio, in assenza di istruttoria orale), per fase decisoria euro 4.050, per complessivi euro 11.810 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese; quanto a Promozioni Immobiliari s.r.l. e Igea s.r.l. (valore euro 9.266 + euro 522.688), per fase di studio euro 2.194, per fase introduttiva euro 1.448, per fase istruttoria euro 9.023, per fase decisoria euro 3.816 (con riduzione rispetto ai valori medi per tutte le voci, in considerazione dell'attività effettivamente svolta), per complessivi euro 16.479, aumentati ad euro 19.000 trattandosi di due parti convenute; oltre euro 5.000 per la fase di reclamo cautelare; oltre al 15% rimborso forfettario spese.

Nel rapporto processuale tra l'attrice e gli altri convenuti costituiti le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 nei seguenti importi, che tengono conto dell'effettivo valore della domanda in relazione al valore degli atti di disposizione (scaglione della tabella da euro 1.000.001 a euro 2.000.000) e della pluralità delle parti convenute: per fase di studio euro 10.267, per fase introduttiva euro 6.775, per fase istruttoria euro 16.756, per fase decisoria euro 17.857, per complessivi euro 51.655 per compensi; oltre ad euro 10.000 per compensi relativi al procedimento cautelare ed al reclamo; oltre 15% rimborso forfettario spese; oltre rimborso esposti documentati per l'iscrizione delle cause a ruolo di euro 5.880.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di parte attrice,

dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice La Glace Real Estate s.r.l. in liquidazione:

- dell'atto di vendita da parte di G. P. a G. G. dell'unità immobiliare con area esclusiva di pertinenza su tre lati, censita al Catasto Fabbricati nel Comune di Rivalta di Torino al (omissis), composta da: al piano interrato, cantina, lavanderia, centrale termica, due ripostigli e locale di sgombero (coerenze: unità immobiliare sub. (omissis), autorimessa sub. (omissis), autorimessa sub. (omissis) e intercapedine a due lati; al piano terra, soggiorno, due camere, cucina, servizio, due ripostigli e due disimpegni (coerenze: unità immobiliare sub. (omissis), altre proprietà a più lati); al piano sottotetto, un locale sottotetto non abitabile nonché balconata (coerenze: unità immobiliare sub. (omissis), area esclusiva a più lati), nonché del locale uso autorimessa privata censito al Catasto Fabbricati nel Comune di Rivalta di Torino al (omissis), sito al piano interrato (coerenze: intercapedine, i locali sopra descritti, autorimessa sub. (omissis), area di manovra ed altra proprietà) eseguita con atto pubblico 19/4/2011 a rogito notaio R., rep. n. (omissis), racc. (omissis);

- dell'atto di conferimento da parte di G. P. alla Hbiesse s.r.l. dell'abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pietra Ligure al (omissis), composta da: al piano terzo (quarto fuori terra), alloggio di una camera, soggiorno e bagno, distinto nella pianta allegata al regolamento di condominio con l'interno numero (omissis) (coerenze: scala condominiale, vano ascensore, pianerottolo, alloggio interno (omissis), corte di pertinenza dell'alloggio sub. (omissis) ed area comune); al piano quarto (piano del lastrico solare), terrazzo sovrastante l'alloggio distinto nella pianta allegata al regolamento di condominio con l'interno numero (omissis) (coerenze: vano copri scala, locale comune sub. (omissis), terrazzo interno (omissis), corte di pertinenza dell'alloggio sub. (omissis) ed area comune) nonché dell'autorimessa censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pietra Ligure al (omissis) sita al piano interrato, distinta nella pianta allegata al regolamento di condominio con il numero (omissis) (coerenze: corsia di manovra, box 5, terreno residuo e box 7) eseguita con atto pubblico 4/7/2011 a rogito notaio G. R., rep. n. (omissis), racc. (omissis);

- dell'atto di conferimento della quota del 50% della A.P.T. Costruzioni s.r.l. (C.F. (omissis), del 100% della Hbiesse s.r.l. (C.F. (omissis) e del 46,33% della Igea s.r.l. (C.F. (omissis), tutte correnti in Torino, Via (omissis), da parte di G. P. alla G. Partecipazioni s.r.l. (C.F. (omissis) corrente in Torino, Via (omissis), eseguito con atto pubblico 21/7/2011 a rogito notaio G. R., rep. (omissis), racc. (omissis);

- del patto di famiglia stipulato da G. P. e da G. G., G. M., G. G., G. R. con atto pubblico 27/7/2011 a rogito notaio G. R., rep. n. (omissis), racc. (omissis), con il quale G. P. ha ceduto le proprie quote nella G. Partecipazioni s.r.l. (C.F. (omissis) corrente in Torino, Via (omissis), a favore delle figlie G. G. e G. G. e con il quale si è accollato il debito delle figlie;

- rigetta le altre domande;

- condanna i convenuti G. P., G. R., G. G., G. M., G. G., G. Partecipazioni s.r.l., Hbiesse s.r.l., in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in euro 76.783,25 - di cui euro 61.655 per compensi, euro 9.248,25 per rimborso forfettario spese, euro 5.880 per esposti documentati - oltre CPA ed IVA se dovuta;

- condanna l'attrice a rifondere al convenuto D. A. le spese processuali, che liquida in euro 13.581,5 - di cui euro 11.810 per compensi, euro 1.771,5 per rimborso forfettario spese - oltre CPA ed IVA se dovuta;

- condanna l'attrice a rifondere alle convenute Promozioni Immobiliari s.r.l. e Igea s.r.l. le spese processuali, che liquida complessivamente (per entrambe, da imputarsi per il 50% a favore di ciascuna) in euro 27.600 - di cui euro 24.000 per compensi ed euro 3.600 per rimborso forfettario spese - oltre CPA ed IVA se dovuta.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino in data 20.2.2015.

Note

Legislazione Correlata (2)

Codice Civile (1942), Art. 2901

Codice Civile (1942), Art. 768-bis

Portali (1)

Il Societario CASI E SENTENZE DI MERITO - Il patto di famiglia che conferisce beni in natura dei soci fondatori è revocabile (Redazione La)

Utente: univd64 UNIV.DI PALERMO

www.iusexplorer.it - 21.03.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156